

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891

ROMA — SABATO 11 LUGLIO

NUM 161

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	33
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	38
AN'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	62	120
Repubblica Argentina e Uruguay	45	85	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA, centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserire nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Seria seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge n. 351 concernente vitalizi ai militari che hanno combattuto sotto i governi nazionali del 1848-49 — Legge n. 371 che autorizza la spesa di L. 38,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica Istruzione per il 1890-91 — Legge n. 373 che autorizza alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze — R. decreto n. 341 sugli esami che debbono dare gli alunni delle scuole tecniche — R. decreto n. 342 con il quale il comune di Isola del Piano è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Pesaro ed Urbino — RR. decreti nn. 343 e 344 con i quali i comuni di Massama e di Paratili San Pietro sono aggregati rispettivamente alle sezioni elettorali di Oristano (Cagliari) e Riola (Cagliari) — R. decreto n. 345 concernente alcune norme sulla regia nave Garibaldi e sul personale assegnato alla medesima — R. decreto n. 346 con il quale si approva la classificazione del porto di Mazara del Vallo alla 3^a classe della II categoria — R. decreto n. 347 che iscrive nell'elenco delle provinciali di Napoli la nuova strada che dalla Taverna raggiungerà l'abitato di Frattamaggiore — R. decreto n. 348 che nomina un membro della Commissione incaricata degli studi relativi al regime doganale — R. decreto n. 349 concernente il personale consolare di Porto Alegre e di San Paolo — R. decreto n. CCXXII (parte supplementare) che autorizza l'inversione di una somma del patrimonio del Monte di pietà di Poggio S. Marcello a favore dell'ospedale Bramati in detto comune — Relazione e R. decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scerni (Chieti) e nomina un commissario straordinario — Decreto Ministeriale che estende ai comuni di Rometta, Valdina e Venetico (Messina) le disposizioni legislative per impedire la diffusione della fillossera — Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie — Ministero del Tesoro: Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti — Ministero dell'Interno: Circolare ai signori Prefetti del Regno sulle spese comunali e provinciali — Esito dell'esame di concorso per dodici posti di scrivano di 5^a classe nell'Amministrazione carceraria — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Atto di trasferimento di privativa industriale — Concorsi — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell'Agencia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 351 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.

All'articolo 7^o della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, (serie 2^a) è sostituito il seguente:

Nei limiti stanziati in bilancio colla legge suddetta e con le successive 22 luglio 1881, n. 349, (serie 3^a) 3 luglio 1888, n. 5505 (serie 3^a), 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3^a), 22 aprile 1886, n. 3821, (serie 3^a), basterà d'ora in poi per l'ammissione dei sott'ufficiali, caporali e soldati all'assegno vitalizio, che i medesimi, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

- Abbiano o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive, compresa la campagna di Crimea, o provino con validi documenti dinanzi alla Commissione di esserne stati impediti da gravissimi ostacoli, o abbiano sofferto prigionia od esilio per causa politica;
- Non abbiano di propria volontà servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;
- Non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.

L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta dalla Commissione secondo le norme da essa finora seguite, ed il pagamento dei detti assegni avrà luogo a misura che vi saranno somme disponibili, sul fondo di lire 790,000 stanziato a questo effetto sul bilancio della guerra.

I sott'ufficiali, caporali e soldati che in virtù della presente legge o delle precedenti abbiano diritto ad assegno vitalizio e non lo abbiano fin qui fatto valere, invieranno, senza prescrizione di termini, le loro domande corredate dai relativi documenti, al Ministero della guerra o della marina.

Questa disposizione si estende anche agli ufficiali, contemplati nella legge del 7 luglio 1876, n. 3213, (serie 2^a) i quali avendo titolo all'assegno non abbiano finora potuto farlo valere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma il 28 giugno 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.
S. DE SAINT BON.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 371 della Raccolta Ufficiale della legge e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire trentottomila (L. 38,000) da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91, colla denominazione: « Indennità dovuta al signor Pietro Castigliano per danni pervenuti allo stabile di sua proprietà, confinante con l'Orto Botanico della R. Università degli studi in Roma, da pagarsi al detto signor Castigliano ai termini dell'atto di transazione da esso stipulato il 24 gennaio 1891 col Rettore dell'Università di Roma, in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

La somma occorrente verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al cap. 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per il suindicato esercizio finanziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

P. VILLARI.

Visto, *il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 373 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91;

a) il capitolo 80: « Assegni ed indennità di giro, di alloggio e di servizio volante ed altre per la guardia di finanza », è aumentato della somma di lire centocinquantamila (L. 150,000);

b) il capitolo 127: « Paghe agli operai delle Manifatture e dei Magazzini dei tabacchi greggi », è ridotto della somma di lire centocinquantamila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 341 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi vigenti sulla Pubblica Istruzione:

Veduto il Nostro decreto in data 21 giugno 1885, n. 3413 (Serie 3^a);

Veduto il Nostro decreto in data 8 novembre 1888, numero 5826 (Serie 3^a);

Veduto il Nostro decreto in data 26 maggio 1891, che modifica il Regolamento per i Ginnasi e Licei;

Udito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti coloro che vogliono essere iscritti alla prima classe di Scuola tecnica devono superare un esame di ammissione che comprenderà, entro i limiti dei programmi pel corso elementare di grado superiore:

1. una prova scritta ed una prova orale sulla lingua italiana;

2. una prova scritta ed una prova orale sull'aritmetica;

3. un saggio di calligrafia (breve dettato di corsivo inglese).

Art. 2.

In tutti gli esami delle Scuole tecniche si ha l'approvazione quando si ottengono almeno sei decimi su ciascuna materia.

Quando è richiesta la doppia prova, non è escluso dall'approvazione il candidato che in una delle due prove ottenne soltanto cinque punti, purchè nell'altra corrispondente ottenga non minore di sette.

Art. 3.

Il candidato agli esami, non approvato nella sessione estiva ed in quella autunnale immediatamente successiva, deve, ripresentandosi un altro anno, fare daccapo l'intero esame, ancorchè siasi presentato per alcune o per tutte le materie ad una sola sessione o sia stato dispensato dall'esame per alcuna di esse.

Art. 4.

Ciascun professore delle Scuole tecniche deve consegnare alla fine d'ogni mese al Direttore della Scuola i lavori corretti e classificati, ed alla fine d'ogni bimestre deve presentargli la nota dei voti bimestrali assegnati ai propri alunni per la condotta ed il profitto, segnando distintamente le classificazioni per gli esercizi scritti, grafici ed a voce.

I voti bimestrali dovranno essere tutti espressi con un numero intero di punti, senza frazioni.

Nell'assegnare i voti bimestrali il professore tiene conto dei voti giornalieri ed in modo speciale di quelli per i lavori fatti in Scuola.

Art. 5.

Gli alunni delle Scuole tecniche sono esclusi dagli esami di promozione e di licenza della sessione di luglio per quelle materie nelle quali abbiano conseguito nello studio e nella condotta, una media annuale inferiore ai cinque decimi.

La esclusione totale e parziale degli esami per il fatto di assenze non giustificate, sarà deliberato dal Consiglio dei professori nella adunanza che precede gli esami ed avrà effetto per la sola sessione estiva.

Art. 6.

Gli alunni delle Scuole tecniche sono dispensati dagli esami di promozione per quelle materie nelle quali abbiano conseguito una media annuale di profitto non inferiore ad otto decimi, purchè dal Collegio dei professori siano dichiarati degni di tale dispensa per la buona condotta.

Art. 7.

La tassa di esame, così di ammissione alla Scuola tecnica, come di licenza, non vale che per le due sessioni di luglio e di ottobre del medesimo anno, quand'anche il candidato si presenti ad una sola di esse.

Art. 8.

I candidati alla licenza di scuola tecnica, che provengono da Scuola privata o paterna, devono iscriversi agli esami presso una delle Scuole governative della provincia in cui dimostrino, mediante legale attestazione dell'Autorità Municipale, di avere fatto dimora durante l'anno scolastico.

Quando nella Provincia manchi la Scuola tecnica governativa, ma vi sia pareggiata, i privatisti della provincia possono presentarsi in questa all'esame di licenza.

Quando in una città che è sede d'Istituto tecnico, manchi

la Scuola tecnica governativa, ma vi sia pareggiata, i privatisti del circondario potranno presentarsi in questa all'esame di licenza.

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 72, 76, 79 e 87 del Regolamento approvato col Nostro decreto in data 21 giugno 1885, come pure è abrogata ogni altra disposizione contraria a quanto è prescritto nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 349 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Isola del Piano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Montefelcino e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3^a);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Isola del Piano ha 70 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Isola del Piano è separato dalla Sezione elettorale di Montefelcino ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Pesaro ed Urbino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 313 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Massama per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Solarussa e per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Oristano;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata dal Regio decreto col 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3^a);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Massama ha 30 elettori politici;

Ritenuta la minore distanza che v'ha fra Massama ed Oristano in confronto di quella che intercede fra Massama e Solarussa;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Massama è separato dalla Sezione elettorale di Solarussa ed è aggregato alla Sezione elettorale di Oristano del 2° Collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 311 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Baratili S. Pietro per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Cabras e per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Riola;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3^a);

Veduto il Regio decreto 14 febbraio 1889 con cui il comune di Riola fu costituito in sezione elettorale autonoma;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il Comune di Baratili S. Pietro ha 45 elettori politici;

Ritenuta la minore distanza che v'ha fra Baratili S. Pietro e Riola;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Baratili S. Pietro è separato dalla Sezione elettorale di Cabras ed è aggregato alla Sezione elettorale di Riola del 2° Collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 315 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto n. 3449 (serie 3^a) in data 10 ottobre 1885 relativo alle competenze del personale della regia marina ricoverato sulla nave ospedale « Garibaldi » in mar Rosso;

Visto il regio decreto n. 264 in data 4 giugno 1891 che approva il regolamento per gli assegni speciali e la composizione del personale del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La regia nave « Garibaldi » nave deposito del comando locale e guarda porto a Massaua, continuerà a funzionare da nave ospedale con le norme stabilite nel nostro decreto n. 3449 (serie 3^a) in data 10 ottobre 1885.

Art. 2.

Oltre il personale assegnato alla regia nave « Garibaldi » dalla tabella n. 68 annessa al regolamento approvato con nostro decreto n. 264 del 4 giugno 1891 vi saranno imbarcati.

1 Commissario di 1^a classe.

1 Commissario di 2^a classe.

Il Commissario di 1^a classe avrà le funzioni di relatore dell'ospedale con diritto al supplemento stabilito per i primi commissari di bordo su regie navi in armamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

S. DE SAINT-BON.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 346 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con R. decreto del 12 aprile 1885 n. 3095;

Visti i vari Decreti Reali, l'ultimo dei quali del di 11 ottobre 1888, n. 5820, riguardanti la nuova classificazione dei porti marittimi e lacuali;

Sentito il Consiglio provinciale di Trapani ed i comuni interessati;

Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la classificazione del porto di Mazzara del Vallo alla 3ª classe della II categoria, ed è pure approvata la designazione degli enti interessati nella spesa del porto medesimo, con le quote di concorso loro attribuite, secondo l'elenco annesso al presente decreto, con decorrenza dal 1º luglio 1891 in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1891.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, il Guardasigilli: L. FERRARIS.

ELENCO del porto marittimo di 2ª categoria 3ª classe, denominato Mazzara del Vallo.

Indicazione del porto od approdo	Provincia cui appartiene	Enti interessati	Quota per ogni mille lire di competenza Provinciale o Comunale
Mazzara del Vallo	Trapani	Provincia di Trapani	1000,000
		—	—
		Comuni	—
		—	—
		Mazzara del Vallo	333,384
		Campobello di Mazara	55,605
		Castelvetrano	406,365
		Partanna	123,780
	S. Ninfa	80,866	
		1000,000	

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
BRANCA.

Il Numero 347 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 7 gennaio 1888, colla quale il Consiglio provinciale di Napoli deliberava di classificare fra le provinciali una nuova strada destinata a porre in più diretta comunicazione Frattamaggiore con Napoli, approvandone poscia il relativo progetto redatto dal proprio ufficio tecnico;

Visti gli atti della seguita pubblicazione della deliberazione suddetta in tutti i comuni della provincia, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto il relativo voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici emesso in adunanza 6 giugno corrente;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È iscritta nell'elenco delle provinciali di Napoli la nuova strada che dalla Taverna detta del Bravo sulla provinciale di Caserta, raggiungerà l'abitato di Frattamaggiore alla via Genoina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

BRANCA.

Visto, il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Il Numero 348 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 12 aprile 1891, n. 167.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro per gli Affari Esteri, d'accordo col Ministro del Commercio e col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. comm. Gaspare Finali, senatore del Regno, è chiamato a far parte della Commissione incaricata degli studi relativi al regime doganale, istituita col decreto sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1891.

UMBERTO.

RUDINI.

CHIMIRRI.

COLOMBO.

Visto, il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Il Numero 349 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge consolare 28 gennaio 1866 n. 2804;

Visto il Nostro decreto in data 8 aprile 1888;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di Vice Console di prima categoria presso il Nostro Consolato di Porto Alegre con obbligo di residenza a San Francisco di Pelotas, è soppresso.

Art. 2.

Al Nostro Consolato di Porto Alegre ed a quello di San Paolo è addetto un Vice Console di prima categoria con l'annuo assegno locale di lire seimila per ciascuno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui l'attuale titolare del Vice Consolato di San Francisco di Pelotas lascerà quel posto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.

UMBERTO

DI RUDINI.

Visto, il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Il Num. CCXXII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza della Congregazione di Carità e del Consiglio comunale di Poggio San Marcello (Ancona) di cui nelle rispettive deliberazioni 8 e 22 febbraio corrente anno, per l'inversione di lire 5000 del patrimonio del locale Monte di Pietà a favore dell'Ospedale « Bramati » esistente nello stesso Comune;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Ancona in data 11 marzo prossimo passato;

Ritenuto che se è da autorizzarsi la proposta inversione essendo divenuta superflua al fine del Monte di Pietà una parte del suo patrimonio, è pure da tener presente che il Comune deve provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro, onde è necessario porre alla inversione la condizione che nell'Ospedale siano ricoverati, permettendole le sue rendite, anche gli invalidi, in omaggio all'art. 18 del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'inversione di lire 5000 del patrimonio del Monte di Pietà di Poggio S. Marcello a favore dell'Ospedale Eramati nel detto Comune, a condizione che nell'Ospedale possano essere ricoverate, permettendole le sue rendite, anche le persone invalide, al quale oggetto dovranno essere proposte, in un congruo termine, le opportune aggiunte allo statuto organico dell'Ospedale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, nell'udienza 11 giugno 1891, del Ministro dell'Interno, sul decreto che propone lo scioglimento del Consiglio comunale di Scerni (Chieti).

SIRE

L'Amministrazione comunale di Scerni procede da molto tempo in modo irregolare a causa dell'avvicinarsi al potere di persone partigiane, non ad altro intento che a sfruttare l'azienda a vantaggio proprio e dei loro aderenti, e per recar danno al partito avversario.

Ne derivò quindi il più gran disordine che ora è giunto ad un estremo tale di gravità da richiedere un pronto ed efficace rimedio.

L'autorità governativa ha fatto quanto stava in lei per eccitare gli amministratori a compiere il loro dovere, ma l'opposizione e la resistenza passiva in quel Municipio hanno reso inefficaci gli sforzi per impedire il peggioramento nelle condizioni del Comune.

E più di un anno che fu ordinata la liquidazione della contabilità per il consuntivo del 1888, ma tale operazione importantissima per stabilire il credito del Comune proveniente da residui attivi, non è stata condotta a termine, e conseguentemente non si è potuto preparare e deliberare il bilancio preventivo in corso, dipendente da quella liquidazione.

Si è rilevato inoltre che nella revisione della lista elettorale amministrativa vennero commessi atti di partigianeria contrari alla legge ed ai diritti dei cittadini.

Per ultimo, riferisce la Prefettura che il sindaco e i consiglieri col pretesto di miracoli e di apparizioni celesti, non si peritavano di approfittare della buona fede e della ignoranza di quella popolazione per raccogliere offerte in generi e denaro, senza renderne conto e a scopo di fomentare la superstizione in quella credula gente.

Dal complesso di questi fatti si deduce essere necessario togliere agli attuali amministratori la direzione della cosa di quel Comune ed affidare ad un Commissario l'incarico di riordinare l'azienda comunale.

Si onora quindi il referente di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà l'accluso decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Scerni.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3^a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scerni in provincia di Chieti è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Atti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO,

G. NICOTERA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3^a);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nei comuni di Rometta, Valdina e Venetico in provincia di Messina è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relativo all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3^a) sono estese ai comuni sunnominati in provincia di Messina.

Il Prefetto della provincia di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri o delle guardie di finanza, agli ufficiali forestali, ai capi stazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 luglio 1891.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:

Con decreti ministeriali del 4 luglio 1891:

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria dal 1° luglio 1891, con lo stipendio di lire 7000 i signori:

Torsello cavaliere Tommaso, consigliere della Corte di appello di Napoli;

Foschini cavaliere Alessandro, consigliere della Corte di appello di Napoli.

Noseda cavaliere Francesco, consigliere della Corte di appello di Milano;

Maganza cavaliere Ambrogio, consigliere della Corte di appello di Milano.

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria dal 1° luglio 1891, con lo stipendio di lire 5000 i signori:

Massari Domenico, presidente del tribunale civile e penale di Spoleto;

Scelst Giovanni, presidente del tribunale civile e penale di Reggio di Calabria.

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria dal 1° luglio 1891, con lo stipendio di lire 3500 i signori.

Tango Michele, giudice del tribunale civile e penale di Genova;

Maraschini Annone, giudice del tribunale civile e penale di Padova;

Quaranta Filippo, giudice del tribunale civile e penale di Torino;

Prestamburgo Nicolò, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Catania;

È concesso l'aumento del decimo in lire 700 sull'attuale stipendio di lire 7000 dal 1° luglio 1891 ai signori:

Stasi cav. Cataldo, consigliere della Corte d'appello di Napoli;

Favaretto cav. Bartolomeo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia.

È concesso l'aumento del decimo in lire 600 sull'attuale stipendio di lire 6000 dal 1° luglio 1891 ai signori:

Mari cav. Adriano, consigliere della Corte d'appello di Torino.

De Angelis cav. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna.

È concesso l'aumento di lire 100 sull'attuale stipendio di lire 3,500 dal 1° luglio 1891 al signor:

Catrolò Costanzo, giudice del tribunale civile e penale di Lodi.

È concesso l'aumento di lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3000 dal 1° luglio 1891 ai signori:

Beruto Demetrio, giudice del tribunale civile e penale di Avezzano;

Carcanti Adriano, giudice del tribunale civile e penale di Livorno.

È concesso l'aumento di lire 500 sull'attuale stipendio di lire 5000 dal 1° luglio 1891 al signor:

Fontana cav. Nicolò, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Novara.

È concesso l'aumento sessennale sullo stipendio da lire 2500, a lire 2,750 dal 1° luglio 1891 ai signori:

Riccio Alessandro, pretore del mandamento di Viguzzolo.

Granata Luigi, pretore del mandamento d'Introbio.

È concesso l'aumento sessennale sullo stipendio da lire 2200 a lire 2420 dal 1° luglio 1891 ai signori:

Martini Giulio Giovanni, pretore del mandamento di Gattinara;

Angiolini Angelo, pretore del mandamento di Cuvio;

Pallaroni Guiscardo, pretore del mandamento di Borgonovo Val Tidone;

Parodini Giuseppe, pretore del mandamento di Vezzano Ligure;

Barea Luigi, pretore del mandamento di Asole;

Pirozzi Raffaele, pretore del mandamento di Barra;

Calenda Roberto, pretore del mandamento di Montella;

Melograni Giuseppe, pretore del mandamento di Fuscaldo;

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria con l'annuo stipendio di lire 2,500 dal 1° luglio 1891 i signori:

Aldisio Giorgio, pretore del mandamento di Torre del Greco.

Goggioli Giuseppe, pretore del mandamento di Ceneda in Vittorio.

Azzinnari Gaetano, pretore del mandamento di Correto Sannita.

Candela Pasquale, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Messina, è temporaneamente applicato all'ufficio del pubblico Ministero presso lo stesso tribunale.

Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:

Con deliberazione ministeriale del 2 luglio 1891:

Salerno Francesco, vice cancelliere della pretura di San Giorgio sotto Taranto, è tramutato alla pretura di Grottaglie, a sua domanda.
Gifuni Francesco Saverio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della pretura di San Giorgio Sotto Taranto, coll'annuo stipendio di lire 1300.
Orlando Tommaso, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Basselice, coll'annuo stipendio di lire 1300.

De Giovanni Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Palazzo San Gervasio, coll'annuo stipendio di lire 1300.

È promosso dalla 2^a alla 1^a categoria, a datare dal 1° luglio 1891, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente:

Gabrioli cav. Angelo, segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Milano.

È promosso dalla 2^a alla 1^a categoria, a datare dal 1° luglio 1891, coll'annuo stipendio di lire 4000.

Bassi Dario cancelliere del tribunale civile e penale di Parma.

È promosso dalla 3^a alla 2^a categoria, a datare dal 1° luglio 1891, coll'annuo stipendio di lire 3500, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Polto Clemente, cancelliere del tribunale civile e penale di Varallo.

È promosso dalla 2^a alla 1^a categoria, a datare dal 1° luglio 1891 coll'annuo stipendio di lire 3000, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Baldizzone Giuseppe, vice cancelliere della Corte d'appello di Aquila.

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria, a datare dal 1° luglio 1891, coll'annuo stipendio di lire 2200:

Vanni Luigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma;

Manca-Cossu Fortunato, cancelliere della pretura di San Nicolò Gerrei;

Bevilacqua Luigi, cancelliere della pretura di Gemoni;

Rapini Donato, cancelliere della pretura di Città Sant'Angelo;

Baroni Achille, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Larino;

Tolomei Amerigo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Firenze;

Preti Beniamino, cancelliere della pretura di Recalmuto;

Giammalva Giuseppe, cancelliere della pretura di Polizzi Generosa;

Bortoncello Augusto, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Belluno.

Sono promossi dalla 3^a alla 2^a categoria, a datare dal 1° luglio 1891, coll'annuo stipendio di lire 2000:

Gatti Federico Alberto, vice cancelliere del tribunale civile e penale d'Ivrea;

Almo Boet Bartolomeo, cancelliere della pretura di Borgomasino;

Migliucci Francesco, cancelliere della pretura di Aversa;

Scompigli Giustino, cancelliere della pretura di Vergato;

Gardini Palmiro, cancelliere della pretura del 1° mandamento di Crema;

Caruso Luigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cosenza;

De Luna Raffaele, cancelliere della pretura di Baranello;

Milano Pietro, cancelliere della pretura di Marano di Napoli;

Bettinetti Napoleone, cancelliere della pretura di Ponte San Pietro;

Campanari Pietro, cancelliere della pretura di Rho;

Procidà Giuseppe, cancelliere della pretura di Eboli;

Sono promossi dalla 4^a alla 3^a categoria, a datare dal 1° luglio 1891, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Grassini Augusto, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Ancona;

Azzali Raimondo, cancelliere della pretura di Soresina;

Stinatti Silvio, cancelliere della pretura d'Isola del Giglio;

Mercogliano Giuseppe, cancelliere della pretura di Acrona;

Franzè Giovanni, cancelliere della pretura di Staiti;

Augusti Andrea, cancelliere della pretura di Ceres;

Ponticelli Sebastiano, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Napoli;

Leonardi Elia, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Milano;

Faleschini Ferdinando, cancelliere della pretura di Moggio Udinese;

Gorgoglione Luigi, cancelliere della pretura di Dego;

Martineili Francesco, cancelliere della pretura di Vignola.

Con decreto ministeriale del 4 luglio 1891:

De Cesaro Alfonso, vice cancelliere della pretura di Baranello, è applicato temporaneamente alla 1^a pretura urbana di Napoli, senza indennità.

Con decreti ministeriali del 5 luglio 1891:

Lopane Nicola, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Bari, è tramutato al tribunale civile e penale di Trani, a sua domanda.

Mastromarino Raffaele, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Lucera, è tramutato al tribunale civile e penale di Bari a sua domanda.

Coccia Raffaele, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Lucera, è nominato vice cancelliere dello stesso tribunale di Lucera, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Ghirardello Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rovigo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Lendinara, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Bertoncello Umberto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rovigo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Mari Manfredi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Parma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Arezzo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti:

Con deliberazioni del 13 maggio 1891:

Petenello Anna Maria, vedova di Schindeler Antonio, lire 350.

Silvano Luigi, computista nell'Amministrazione provinciale, lire 1353.

Fassi Luciano, direttore provinciale delle poste, lire 3650.

Camponeschi Luisa, vedova di Masci Nunzio, lire 163.

Botto Angela detta Luigia, vedova di Fumagalli Cesare, lire 533,33.

Masi o Di Masi Ferdinando, brigadiere postale, lire 1152.

Ferrante Filomena, vedova di Breazzano Ippolito, indennità, lire 4111.

Trepiccioni Maria, vedova di Balsamo Enrico, lire 733,33.

Zanelli M. Domenica, vedova di Zanelli Francesco, lire 232,50.

Paris Luigi, furier maggiore guardaforte, lire 550.

Marciano Giuseppe, operaio di polverificio militare, lire 644.

Camusso Maria, lavorante d'opificio arredi militari, lire 240.

Rapini Giovanni, operaio d'artiglieria, lire 384.

Betti Giovanni, lavorante d'artiglieria, lire 368.

Sacerdoti Erminia, vedova di Galeotti Federico, per anni sotto, lire 399,33.

Manfrino Giuseppe, operaio d'artiglieria, lire 602.

Garino Domenico, lavorante d'artiglieria, lire 550.

Gavazzi Lucia, vedova di Vidali Giovanni, lire 484.

Lazzarini Gaetano, soldato, lire 300.

Lattanzi Cesare, caporale, lire 360.

Andreatta Francesco, tenente contabile, lire 1580.

Verduchi Rosa, vedova di Balboni Carlo, Balboni Elvira, Virginia, Giuseppa e Riccardo Ugo, orfani del suddetto, lire 549.

- Con deliberazioni del 20 maggio 1891:
- Onesti Arcangela, vedova di Enrico Marco, lire 925.
- Morelli Adelaide, vedova di Colizzi Alessandro Alessandro, Colizzi Teresa, Giulia, Maria ed Anna, figlie del suddetto, lire 472,66.
- Iannuzzi Stefano, professore d'istituto tecnico, indennità, lire 4399.
- Segnèghi Virginia, vedova di Rocchi Augusto, lire 529,33.
- Demarchi Clara, vedova di Capra Visconti Agostino, lire 1110.
- Denaglia Gaetano, medico del R. Istituto dei sordo-muti in Milano, lire 324.
- Russo Eugenio, Ispettore demaniale, lire 2500.
- Acton Amedeo, Margherita e Gemma, orfani di Ferdinando, lire 2666,66.
- Penna Maddalena, vedova di Sandri Luigi, Sandri Teresa e Luigi, orfani del suddetto, lire 246,07.
- Vitulano Giuseppe, operaio nel polverificio di Scafati, lire 750.
- Postiglione Pasquale, operaio d'artiglieria, lire 545,50.
- Fienga Giovanni, operaio d'artiglieria, lire 536.
- Rocchetti Chiara, vedova di Presta Saverio, Presta Michelina, orfana del suddetto, lire 102.
- Paci Augusta, vedova di Roselli Angelo, lire 568,66.
- Zunini Giacomo, tenente colonnello di fanteria, lire 3616.
- Pièrni Achille, capitano di fanteria, lire 2258.
- Bonanno Angela, vedova di Ventimiglia Gaetano, lire 127,50.
- Giolitti Stefano, operaio d'artiglieria, lire 437,50.
- Storace Chiara, vedova di Bertorello Salvatore, lire 372.
- Rossi Vincenzo, capitano di fanteria, dal 1° gennaio a tutto il 15 febbraio 1891, lire 2632.
- Rossi Vincenzo, capitano di fanteria, lire 2632.
- Donadio Ferdinando, operaio d'artiglieria, lire 578,50.
- Pes di Villamarina del Campo Francesco, tenente colonnello di fanteria, lire 3616.
- Bosco Pietro, capitano di fanteria, lire 2486.
- Cavallero Ludovico, tenente colonnello di fanteria, lire 4160.
- Dorelli Maria, lavorante nell'opificio arredi militari, lire 240.
- Casola Salvatore, operaio d'artiglieria, lire 581,50.
- Perria Giovanni, capitano di fanteria, lire 2581.
- Consolini Gaetano, sotto brigadiere di finanza, lire 319,33.
- Gelati Carlo, Enrico, Gaetano, Giuseppe, orfani di Elesban, lire 150.
- Milanopulo o Milonopulo Agostino, ufficiale d'ordine nell'amministrazione provinciale, lire 1471.
- Caffoni Domenico, brigadiere postale, lire 1267.
- Montanari Teresa, vedova di Ghiselli Antonio, lire 686,33.
- Brancaletti Andrianna, vedova di Leandro Antonio, lire 391.
- Bimbocci Ulisse, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 1826.
A carico dello Stato, lire 1760,63.
A carico del municipio di Livorno, lire 65,37.
- Laurenzi Assunta, vedova di Fumagalli Carlo, lire 943.
- Nannoni Angiolo, impiegato passato in servizio comunale, lire 2361,94.
A carico dello Stato, lire 417,19.
A carico del municipio di Firenze, lire 1842,56.
A carico del municipio di Pisa, lire 91,43.
A carico del municipio di Pistoia, lire 10,76.
- Savoldi Cesare, delegato di P. S., lire 1925.
- Penzo M. Santa, vedova di Salvagno Ludovico, lire 364.
- Coppo Caterina, orfana di Domenico, lire 1000.
- Saettone Pietro e Ferdinando, orfani di Raffaele, lire 150.
- Gojre Giuseppe, brigadiere nei carabinieri, lire 793.
- Maini Giuseppe, tenente colonnello di fanteria, lire 3926.
- Guarasci Cesare, tenente generale, lire 8000.
- Medicina Maria, vedova di Nasi Bernardo, lire 800.
- Parrini Giuseppe, guardia carceraria, lire 630.
- Savigliano Giovanni, capo tecnico principale d'artiglieria, lire 3227.
- Aracri Maria, vedova di Pavone Salvatore, indennità, lire 2833.
- Sessa Maria, vedova di Bressi Raffaele, lire 350.
- Colli Santina, vedova di Barbavara Pietro, indennità, lire 1416.
- Garofalo Nicolò, segretario capo della provincia di Girgenti, lire 4032.
A carico dello Stato, lire 750,96.
A carico della provincia di Girgenti, lire 3281,04.
- Strambace Addolorata, vedova di Liberatore Giuseppe, lire 486.
- Bonghi Cesare, direttore nelle carceri, lire 2500.
- Ferretti Rinaldo, brigadiere di finanza, lire 420.
- Fiore Saverio, maresciallo di finanza, lire 850.
- Fabbi Eufemia figlia di Antonio, lire 373,33.
- Comberi Cipriano, sotto-capo guardia carceraria, lire 606.
- Bonavita Giovanni, impiegato daziario, lire 1800.
A carico dello Stato, lire 584,16.
A carico del comune di Ravenna, lire 1215,84.
- Palma Giulia, operaia nelle manifatture tabacchi, lire 0,43,209,1009
giornalieri
- Castellani Candida vedova di Bisazza Antonino, lire 533,33.
- Perna Luigi, vice-cancelliere di pretura, lire 975.
- Govi Pompilio, professore sostituto di Università, lire 1013.
- Dall'Angelo Ermenegildo, maresciallo nei carabinieri, lire 802.
- Ravera Domenico, operaio d'artiglieria, lire 572.
- Franzone Antonino, cappellano carcerario, lire 150.
- Rattaggi Eugenio, ispettore catastale, lire 3900.
- Fazzi Lorenzo, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 1920.
A carico dello Stato, lire 1862,76.
A carico del comune di Livorno, lire 57,24.
- Benisson Anna Maria vedova di Gabotto Giuseppe, lire 1626,66.
- Filippieri Angela vedova di Manni Pietro, lire 60,30.
- Rapello Carola, lavorante d'opificio arredi militari, lire 252.
- Iannaci Alfonso, maggiore veterinario, lire 3872.
- Solofra Gregorio, operaio d'artiglieria, lire 436.
- Pacini Florestano, capitano di fanteria, lire 2662.
- Gabuzzi Gustavo, capitano di fanteria, lire 2581.
- Perle Giuseppe, capitano contabile, lire 2853.
- Capecchi Olivo, colonnello di fanteria, lire 4845.
- Morozzo Stefana vedova di Buffa Giovanni, lire 350.
- Praga Pompeo, capitano di fanteria, lire 2666.
- Gariglioli Cristoforo, colonnello di fanteria, lire 5600.
- Barnetti Giulio, capitano di fanteria, lire 2178.
- Perrier Eugenio, colonnello di fanteria, lire 4909.
- Massa Carlo, ufficiale di porto, lire 2493.
- Brambilla Fedele, agente subalterno doganale, lire 920.
- Pigli Alessandro, segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, lire 2400.
- Guerrieri Giuseppe, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 2364.
- Gnudi Luigi, sotto-capo operaio nelle manifatture tabacchi, lire 1029.
- Farini Maria, vedova di Gherardini Stefano, lire 843,33.
- Colella Enrico, sotto brigadiere di finanza, lire 250.
- Mizia Pacifico, sotto ispettore forestale, lire 1760.
- Cicogna Giovanni, consigliere di Corte d'appello, lire 4800.
- Biasi Maria, vedova di Buso Giuseppe, lire 150.
- Frangipane Francesco, usciere nell'Amministrazione provinciale, lire 696.
- D'Aveta Teresa, vedova di Rubino Tommaso, lire 601,33.
- Nicolosi o Niccolosi Pier Francesco, giudice di tribunale, lire 1993.
- Prisco Carolina, vedova di Palmese Antonio, lire 293,33.
- Garelli Giovanni, direttore nell'Amministrazione carceraria, lire 2083.
- Pala Campus Francesco, assistente locale, lire 1120.
- Lombardi Giuseppe, ufficiale d'ordine nella Amministrazione carceraria, lire, 1125.
- Fortini Matilde, vedova di Lerz Michele, lire 425,33.
- Cipriani Ulisse, primo ragioniere nelle Intendenze di finanza, lire 2583.
- Palta Pietro, scrivano locale, lire 1152.
- Cecchini Luigi, capo operaio d'artiglieria, lire 840.
- Chiavazza Leone, ricevitore del registro e conservatore delle ipoteche, lire 2061.
- Porta Sebastiano, operaio lavoratore nello Stabilimento di Agordo, lire 377,19.
- Ragusa Rosa, vedova di Dellanoce o Della Noce Camillo, lire 1999,66.
- Cappelli o Cappella Annunziata vedova di Pagano Antonio, lire 234,66.
- Dallanoce o Della Noce Camillo, maggiore generale, lire 5999.
- Roversi Ludovico, padre di Umberto, lire 582.
- Pizzen Giulio Cesare, sotto brigadiere di P. S., lire 960.

- Con deliberazione del 27 maggio 1891:
- Landi Clorinda, vedova di Landi Giuseppe, lire 399,66.
 Padova Carolina, vedova di Wlass'es Gustavo, indennità, lire 6388.
 Casagrande Ventura Federico, servente di università, indennità, lire 1260.
 Longo Maria, vedova di Barilo Domenico, lire 788.
 Frattola Luigi, verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio, lire 2880.
 Guerriero Giovanni, vice segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, lire 2200.
 Rinaldi Teresa, vedova di Pastorino Antonino, Pastorino Malizia, orfana del suddetto, lire 320.
 A carico dello Stato, lire 25,23.
 A carico della provincia di Salerno, lire 294,77.
 Sforza Ludovico, ufficiale d'ordine nella Amministrazione delle carceri lire 1200.
 Pessatti Enrico, tenente colonnello di fanteria, lire 3616.
 Maggiani Agostina, vedova di Morando Bartolomeo, lire 133,33.
 Greco Giuseppa, vedova di Vultaggio Felice, lire 192.
 Savastano Angela Glimpla, vedova di Mazzia Angelo, lire 450.
 Migliaccio Nicola, corriere postale, lire 1188.
 Falconi Paolo, ufficiale di scrittura nelle Intendenze di finanza, lire 2004.
 Sossi Vittorio, vice direttore carcerario, lire 1933.
 Bruno Bartolomeo, capo operaio nelle manifatture dei tabacchi, lire 1131.
 Prampolini Pietro, delegato di P. S., lire 2066.
 Alessandria o Alessandria Giovanni, operaio d'artiglieria, lire 602.
 Ciotta Ferdinanda, vedova di Bruneri Raffaele, lire 1176.
 Guadagnin Domenico, operaio avventizio di marina, lire 360.
 Tonoli Faustino, operaio d'artigl., lire 397.
 Benintendi Orazio, brigad. nei carab., lire 560.
 Martini Secondo, tenente colonn. di fanteria, lire 3513.
 Simia Teresa e Giulia, orfane di Carmelo, lire 340.
 Acoto Nicola, capitano contabile, lire 2109.
 Starita M. Carmela, ved. di Esposito Ferdinando, lire 241,66.
 N. N. Luigia Maria detta Santini, vedova di Bernardi Antonio, lire 153,33.
 Rosatadè Delfino, operaio d'artigl., lire 545,50.
 Tomei Boniamino, colonnello commissario, lire 5600.
 Cabrini Antonio, sergente nei depositi cavalli stalloni, lire 432.
 Zurla Adele, ved. di Solazzi Carlo, indennità, lire 650.
 Ciardi M. Concetta, ved. di Petrelli Francesco, lire 375.
 Sarnataro M. Concetta, ved. di Albano Antonio, lire 266,66.
 Trabancelli Luigia, ved. di Mori Luigi, lire 192.
 Atti Maria, ved. di Malagoli Eugenio, indennità, lire 3541.
 Defflippi Giuseppe, maggior generale, lire 6122.
 Rossati Luigi, maggiore del genio, lire 3520.
 Facello M. Margherita, ved. di Avalis Michele, lire 155.
 Derloni Giuseppa, ved. di Gesualdo Vincenzo, lire 527.
 Becchimanzi Giuseppe, operaio d'artigl., lire 500.
 Avogrado di Vigliano Luigi, maggiore generale, lire 7200.
 Stringa Felicita, ved. di Ghisleri Pio, lire 1109,33.
 Motta Gio. Battista, furiere maggiore, lire 600.
 Bruna Giovanni, capo lavorante d'artigl., lire 590.
 Corsi Elisa, figlia di Alessandro, direttore dei dazi indiretti, lire 680.
 Loflego Costantino, capitano di fanteria, lire 941 per anni nove.
 Fedriga Giuseppe, vice brigadiere nei carabinieri, lire 470,40.
 Mangini Bartolomeo, operaio d'artigl., lire 518.
 Giacobbe Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122,80.
 Giusto Vittorio, tenente di vascello, lire 2097.
 Garelli Guglielmo, tenente di cavalleria, lire 1011.
 Balzan Giacomo, operaio d'artiglieria, lire 590.
 Biginoli Maria Cristina, vedova di Tardani Francesco, lire 562,75.
 Golla o Gola Barbara, vedova di Forni Marco, lire 146,80.
 Brianti Maria, vedova di Falco Baldassarre, lire 216.
 Bedino Giuseppe, vedova di Versè Ciro, lire 1196.
 Scanu Daniele, soldato nei veterani, lire 307.
 Massimino Luciano, furier maggiore, lire 700,80.
 Bertolin Pietro, soldato nei veterani, lire 300.
 Berchiolla Lorenzo, operaio d'artiglieria, lire 508.
 Bosti Alberto, colonnello di fanteria, lire 5300.
 Micchini o Michini Sigismondo, capitano di fanteria, lire 3268.
 Servi Angelo Maria, guardia di P. S., lire 550.
 Masiello o Maselli Giovanni, guardia carceraria, lire 672.
 Capponi Annunziata, Giulia, Gaetano o Giuseppe, orfani di Luigi, lire 69,16.
 Andracchi Francesco, operaio d'artiglieria, lire 617,50.
 Canossa Luigia, vedova di Montanarini Clemente, lire 241,42.
 A carico dello Stato, lire 4,33.
 A carico del Fondo depositi comun. parmensi, lire 237,09.
 Saccardi Maria Luigia, vedova di Uberti o degli Uberti Giovanni, lire 2053,33.
 Player Chiara e Cristina figlie di Giovanni, lire 67,92.
 Faberi Gaetano, lavorante d'artiglieria, lire 445.
 Dell'Amore Giuseppe, operaio d'artiglieria, lire 635,50.
 Mele Filippo, operaio d'artiglieria, lire 536.
 Spargella Achille, colonnello di fanteria, lire 5600.
 Schiano Edoardo, ufficiale d'ordine nell'amministrazione carceraria, lire 1744.
 Scuderi Rosaria, vedova di Salvatico Pietro, lire 339,33.
 Pinto Tomassina, vedova di Cuomo Domenico, indennità, lire 2016.
 Sibille Giulio, colonnello di fanteria, lire 5360.
 Vecchione Silvano, brigadiere nei carabinieri, lire 450.
 Egizi Pasquale, operaio d'artiglieria, lire 626.
 Traversetti Celestina, vedova di Marchi Pietro, lire 38,48.
 Teodoli o Theodoli, Mario, tenente colonnello, lire 4576.
 Occelli Andrea, operaio d'artiglieria, lire 590.
 Raccaloro Francesco, tenente colonnello, lire 3616.
 Doro Giuseppe, tenente colonnello, lire 3513.
 Da Barp Giovanni, operante ai magazzini nello Stabilimento d'Agordo, lire 534,60.
 Ferrari Eligio, guardia carceraria, lire 567.
 Crocetta Maria Antonia, vedova di Mazza Dulcini Francesco, lire 1866,66.
 Trovò Vincenza, vedova di Cavaliere Carlo, lire 220.
 Sereno Giuseppe, operaio d'artiglieria, lire 590.
 Sanfilippo Stefano, guardia scelta di finanza, lire 637,33.
 Corridori Angelo, operaio d'artiglieria, lire 572.
 Cernuschi Eliseo, caporale maniscalco, lire 460,80.
 Filippini Giovanni, capitano veterinario, lire 3268.
 Foresti Luigi, caporale maniscalco, lire 489,60.
 Copola o Coppola Irene, vedova di Rossi Giacchino, lire 1866,66.
 Benelli Erminia, vedova di Tempestini Giuseppe, lire 673,97.
 A carico dello Stato, lire 198,74.
 A carico del comune di Pisa, lire 475,23.
 Vasselli Cesare, segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, lire 2400.
 De Cusatis Costanza, vedova di Perrone Ferdinando, lire 880.
 Boselli Angelo, capo guardia carceraria, lire 1152.
 Salaris Antonio, capitano di fanteria, lire 2712.
 Casella Domenico, colonnello di fanteria, lire 5600.
 Turello Antonio, operaio d'artiglieria, lire 662.
 Tomatis Giovanni, operaio d'artiglieria, lire 554.
 Bresciani Giuseppe, guardia scelta di finanza, lire 386,67.
 Panichi Angelo, guardia comune di finanza, lire 213,33.
 D'Argenzio Francesco, Carlo, Matilde, Concetta, Guglielmo orfani di Gaetano, lire 350.
 Brancaccio Camilla e Carmina figlie del fu Gaetano, lire 153.
 Devito Francesco Michele, ricevitore del registro, lire 2165.
 Verga Amalia, vedova di Pirovano Carlo, lire 600.
 Micheletti Giovanni, vedova di Granella Vincenzo, lire 512.
 Trillocco Angela, vedova di Bianchi Agostino, lire 186.
 Renaud Leontina, vedova di Mosca Cesare, lire 1008,66.
 De Spinosa Concetta, vedova di Li Donni Nicolò, lire 483,33.
 Bergantini Giuseppe, guardia carceraria, indennità, lire 700.
 Innocenti Pietro, maresciallo di P. S., lire 1200.

Bertazzoni Giovanni, guardia scelta di P. S., lire 880.
 Paciotti Giuseppe, guardia di P. S., lire 880.
 Volpi Alessandro, maresciallo di P. S., lire 1200.
 Portinaro Lucia, vedova di Palmieri Giuseppe, lire 666,66.
 Poletti Ginevra, vedova di Cogo Angelo, indennità, lire 2266.
 Alongi Luciano, comandante delle guardie di P. S., lire 1875.
 Manfredi M. Antonietta, vedova di Rossi Delfino, lire 1246.
 Cavazzuti Tito, operato d'artiglieria, lire 400.
 Daniele Francesco, appuntato di cavalleria, lire 300.
 Gilberti Nicols, maresciallo di P. S., lire 1200.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare ai signori Prefetti del Regno sulle spese Comunali e Provinciali.

Roma, addì 26 giugno 1891.

L'esame dei bilanci comunali e provinciali qui pervenuti per le eccedenze della sovrimposta, hanno dato modo di rilevare non pochi vizi e difetti nell'andamento delle civiche Amministrazioni, a correggere i quali sarà d'uopo che i signori Prefetti col concorso dell'autorità tutoria abbiano a spiegare una più rigorosa ed efficace vigilanza, con la precipua mira di alleviare il più possibile gli aggravii della contribuzione, che in alcuni luoghi sale a proporzioni incompatibili.

Abbondano in tali bilanci le spese meramente facoltative, volte anche in parecchi incontri a particolari benefici, abbondano gli assegni per sussidi scolastici, per bande musicali, teatri, pubblici divertimenti e feste, cose tutte che se mal si conciliano con una finanza depauperata, sono poi anche recisamente censurate dalla legge quando, per pareggiare le partite, le civiche Amministrazioni debbano ricorrere alla eccedenza della sovrimposta.

Tanti e tanti Comuni imprevidenti e prodighi si sono impegnati in lavori pubblici d'ogni genere soverchianti le forze contributive del luogo ed hanno profuso somme addirittura inverosimili in strade, edifici ed opere consimili, utili se vuoi si e decorose, ma non guari necessarie e in ogni caso non urgenti. E meno male se tutto il denaro fosse stato erogato in lavori ed in espropriazioni, nella esecuzione vale a dire delle opere, comunque eccessive, progettate; ma buona parte lo si è profuso in liti disastrose, in penali, in espedienti finanziari rovinosi, conseguenze tutte della imprevidenza e poca oculatezza delle Amministrazioni, quando non della mala gestione.

Ma se le Autorità che dalla legge ne hanno il potere e il dovere avessero saputo a tempo opportuno infrenare codesta biasimevole tendenza agli eccessivi dispendii, oggi non si avrebbe a lamentare il generale disagio economico dei comuni e delle provincie e l'eccessivo aggravio dei contribuenti.

Anche varie provincie hanno contratta l'abitudine di largheggiare in spese che non hanno giustificazione nella legge.

In alcune è invalso il sistema non corretto di avocare al bilancio provinciale certe spese che dovrebbero essere ripartite con i comuni come ad esempio il mantenimento degli esposti, opere stradali e fluviali, oneri per la pubblica istruzione, ecc. Così facendosi, tutto il carico di questi servizi viene a gravare sull'imposta fondiaria, unico cospite attivo delle provincie, mentre addossandoli nella voluta misura ai Comuni, vi concorrerebbero tutti i contribuenti soggetti alle tasse locali e non i soli proprietari dei fondi.

Gli stanziamenti (certo non ammissibili) per indennità ai Presidenti delle Deputazioni Provinciali, in alcune provincie hanno raggiunto delle cifre veramente esagerate, e così parimenti altri dispendii che non hanno punto per iscopo il vantaggio proprio dell'Amministrazione, e mancano del carattere della provincialità.

Ritiensi superfluo enumerare tutti codesti vari dispendii, poichè tanto le Amministrazioni interessate quanto le Autorità alle quali spetta il controllo dei bilanci conoscono perfettamente le competenze ed i limiti a quest'uopo tracciati dalla legge.

Per i bilanci che pervengono al Ministero per le eccedenze della

sovrimposta, il Governo e il Parlamento hanno il modo di cancellare e correggere, ma sono in molto maggior numero quelli che non vengono al controllo legislativo, e per questi è mestieri che i signori Prefetti o le Giunte amministrative spieghino tutto il rigore e tutta la severità che il bisogno richiede.

Occorre che nelle Prefetture i bilanci vengano studiati con alacrità nuova, e questo studio non deve riguardare il solo tecnicismo contabile, ma la sostanza degli articoli, ad ognuno dei quali si connette un servizio, un progetto, un atto di amministrazione che debbono non solamente rispondere alle esigenze delle leggi, ed alla necessità ed opportunità locale, ma, in principalissimo luogo alla forza economica dell'Amministrazione.

Quando lo stanziamento di qualche spesa nel bilancio non risponde a questi concetti non deve essere tollerato.

E poichè non è lontano il periodo della formazione dei bilanci per il nuovo anno, provvedano fin d'ora i signori Prefetti a diffidare Comuni e Provincie, ad attenersi rigorosamente alle norme dettate dalla Legge, che si possono riassumere così:

1° Applicazione di tutte le tasse stabilite dalla legge in misura congrua, avuto riguardo alla ricchezza locale ed al numero degli abitanti.

2° Eliminazione di tutte le previsioni figurative, come tasse percettibili inesistenti o illusori, concorsi, sussidi o contributi fallaci.

3° Accertamento delle contabilità del penultimo esercizio con rapporto illustrato delle risultanze sul bilancio in formazione.

4° Riduzione delle spese obbligatorie al puro necessario.

5° Eliminazione di tutte le spese meramente voluttuarie e limitazione delle facoltative a quelle solamente richieste da impegni indeclinabili, da dimostrarsi.

Da ultimo, i signori Prefetti vigileanno, acciocchè i ruoli dello tasse vengano a tempo debito compilati e messi in riscossione, e le spese deliberate durante l'esercizio non abbiano a sconfinare dalle rispettive previsioni.

Il programma delle economie nelle spese dello Stato sarebbe incompleto ed illusorio se Comuni e Provincie continuassero nel sistema della prodigalità. E' quindi mestieri che le une e gli altri abbiano a moderare le loro spese entro i limiti del puro necessario.

Ai signori Prefetti pertanto ed alle Onorevoli Giunte provinciali amministrative affidasi l'alto compito di cooperare col Regio Governo alla restaurazione delle pubbliche finanze.

Pel Ministro
PIERO LUCCA.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Esito dell'esame di concorso pubblicato il 15 gennaio ultimo per dodici posti di scrivano di 5ª classe nell'Amministrazione carceraria:

1. Franti Pietro ottenne punti 68.
2. Asdente Giovanni id. 68.
3. Ubizi Gio. Battista id. 66 1/3.
4. Ceconi Beniamino id. 66.
5. Alesi Felice id. 66.
6. De Muro Pietro id. 65.
7. Sora Telemaco id. 65.
8. Lamponi Igino id. 65.
9. Cadeddu Vitale id. 64.
10. Martini Luigi id. 64.
11. Malaguti Gaetano id. 64.
12. Manca Francesco id. 63 1/3.

Roma, 4 luglio 1891.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
G. ONESTI.

**MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio**

DIVISIONE I. — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con istrumento pubblico in atti del notaio Antonio Montero di Genova, stipulato in detta città il 14 luglio 1887 ed ivi registrato il 23 del detto mese al Reg. 162, n. 460, il signor Giacomo Lavarello del fr. Antonio a Genova ha rinunziato senza alcuna riserva a favore del signor Antonio Zanardo fu Angelo di S. Lucia di Piave, domiciliato in Roma, a tutti e singoli i diritti che gli competevano in virtù dell'attestato di privativa industriale del 3 febbraio 1887, vol. 41, n. 401 della durata di quindici anni a datare dal 31 marzo 1887, pel trovato dal titolo: « Macchina Zanardo per la scoltura » rilasciato originariamente ad ambedue i detti signori Giacomo Lavarello ed Antonio Zanardo, di guisa che la quest'ultimo viene ora riunita e consolidata l'intera proprietà della privativa accennata.

L'atto di trasferimento presentato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero il 19 maggio 1891 fu ivi registrato per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, al n. 1063 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 luglio 1891.

Il Direttore Capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

CONCORSI

REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA

II. RETTORE

Visto il Regolamento per gli esami d'abilitazione all'insegnamento secondario approvato con R. decreto 7 aprile 1889;

Vista la deliberazione della Facoltà di Filosofia e Lettere del 20 maggio p. p. espressamente sentita;

FA NOTO:

Gli esami d'abilitazione al predetto insegnamento avranno luogo in questa R. Università nel giorno susseguente all'inaugurazione dei corsi universitari, cioè il 7 del p. v. novembre, limitatamente però alle discipline della succennata Facoltà; e le relative domande d'ammissione dovranno a mente del citato Regolamento, essere presentate alla Segreteria Universitaria almeno due mesi prima del cominciamento degli esami, corredato dai documenti, dei quali è cenno nel menzionato Regolamento.

Genova addì 19 giugno 1891.

Il rettore: SECONDI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione della Commissione esaminatrice per il concorso a professore straordinario di Diritto civile nella R. Università di Siena.

La Commissione convocata in Roma per esaminare i titoli dei concorrenti alla cattedra di diritto civile nella R. Università di Siena, si costituì il giorno 13 gennaio corrente, eleggendo a presidente il professor Sampolo, a segretario il prof. Chironi.

Preso atto anzitutto della dichiarazione del signor dott. Umberto Grego di ritirarsi dal concorso, si procedette al giudizio sui titoli prodotti dai rimanenti candidati, signori Vincenzo Simoncelli, Giacomo Venezian, Torquato Cuturi, Lamberto Ramponi, Giuseppe D'Agnano, Vittorio Vitelli, Luigi Tartufari, Cesare Facelli, Vito De Pirro, Ambrogio Giacobone, Dante Caporali, Emilio Bianchi, Carlo Venturi, Camillo Drozzo.

Gli apprezzamenti esposti dai singoli commissari si riassumono nel modo seguente:

I. Simoncelli Vincenzo (libero docente di diritto civile nella Regia Università di Roma, professore straordinario di legislazione rurale economia politica e statistica nella R. scuola superiore di agricoltura di Portici, già professore nel R. istituto tecnico di Foggia e nell'Università di Camerino).

La Commissione fu unanime nel considerare questo concorrente come uno dei più distinti per acutezza, vivacità e versatilità d'ingegno, per copia di studi e rigore di metodo scientifico, doti che si ammirano specialmente nel libro *La destinazione del padre di famiglia come titolo costitutivo di servitù prediali* e negli studi sull'*Enfitesi*, i quali ultimi costituiscono, secondo l'avviso di taluni commissari, il titolo più importante prodotto da questo candidato.

In essi tuttavia fu concordemente avvertita la prevalenza data dall'autore all'indagine storica ed all'aspetto economico dell'istituto in confronto all'esame strettamente giuridico, rispetto al quale poi non parvero accettabili le risultanze negative a cui l'autore perviene sulla natura dell'enfitesi nel diritto vigente. Oltre alla pecca di troppo lunghe digressioni, si lamenta che in più luoghi l'erudizione di cui è fatto sfoggio in questo lavoro, sia tratta di seconda mano, specialmente da trattati pandettistici abbastanza comuni.

Inferiore di merito ai predetti lavori è parso il trattato, in corso di stampa, sulla *Locazione*, il quale segna in loro confronto un regresso dal punto di vista del metodo scientifico, e rivela più che altro la virtù assimilatrice di risultanze degli studi altrui che l'autore possiede in massimo grado, e che è riconfermato dal suo recente discorso sopra *Le presenti difficoltà della Scienza del Diritto civile*.

Fra i minori scritti del Simoncelli furono giudicati particolarmente degni di lode le *Note critiche sull'azione revocatoria*, quello sulla *distanza per l'apertura di finestre, ecc.*; ma sopra tutto quello sulla *questione se l'enfitesi alienante irrequisto domino resti obbligato al pagamento del canone*. In generale questo concorrente mostra di saper ravvivare qua e là gli argomenti che tratta con forma brillante sebbene non sempre corretta, ed anche ciò attesta quella fosforescenza d'ingegno che in questo concorrente è forse superiore alla forza del criterio giuridico.

II. Venezian Giacomo (libero docente nella R. Università di Roma, incaricato dell'insegnamento del Diritto civile e delle relative Istituzioni nella Regia Università di Macerata, già professore ordinario di diritto civile e romano in quella di Camerino). I lavori presentati da questo concorrente sono un volume non ultimato, dal titolo *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, un volumetto di *Appunti di Diritto privato*, un discorso sulle *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, un breve opuscolo sulla *causa dei contratti* e poche pagine di uno studio generale sulla *causa* come requisito dei contratti.

Riguardo al primo lavoro, che certamente per valore, oltretutto per mole, è il più importante, il fatto che esso si trova in corso di pubblicazione darebbe ragione a pretendere che esso tenesse conto dello stato attuale della dottrina e della giurisprudenza sull'argomento; invece esso apparisce in arretrato di più anni per entrambi i riguardi. Di ciò si dovrebbe fare grave carico all'autore, se non constasse, non fosse altro pel fatto di essere stato questo lavoro giudicato in altro e non recente concorso, che già da gran tempo ne fu intrapresa la stampa.

Ma ciò posto, non si può non deplorare la soverchia lontananza con cui l'autore fa procedere il suo lavoro, che trovasti pertanto in gran parte invecchiato prima di comparire alla luce.

La stessa parte dell'opera ora presentata si trova ad un certo punto interrotta per più di una trentina di pagine. A prescindere da ciò, ed entrando nel merito del libro, la Commissione vi ha riscontrata la prova che l'autore possiede non comune vigoria di pensiero, spiccatissima attitudine alla speculazione scientifica e solida base di studi specialmente sociologici. Ma a doti tanto preziose non parvero corrispondere pienamente né la cura delle ricerche storiche, né lo studio del Diritto civile vigente, il quale in più luoghi passa in seconda linea per effetto di troppe estese divagazioni nel campo del Diritto penale.

L'idea informatrice dell'intero lavoro, cioè la tesi della responsabilità obbiettiva, è svolta ingegnosamente, ma non sempre in modo persuasivo, e in generale sorvolando sui principii tramandatici dalla romana sapienza, dei quali il Venezian avrebbe dovuto tenere quello stesso larghissimo conto, che è suo merito, certo non comune, di aver assegnato alla dottrina e giurisprudenza inglesi e nordamericane. Nuoce a questo concorrente la esagerata ricerca dell'originalità, che apparisce perfino nella forma dell'esposizione, in vari punti oscura ed astrusa.

Questi difetti apparvero anche maggiori nello studio *sul riparto dell'asse nelle successioni legittime e necessarie*, che occupa quasi per intero il volumetto di *appunti di Diritto privato*, nonché nella memoria sulla *Crisa dei contratti*, che è inoltre un titolo di pura filosofia del Diritto.

Dell'ultimo lavoro poi sovraccennato il concorrente ha presentato una parte talmente esigua, da non fornire alla Commissione elementi bastevoli a formularne un giudizio.

III. Cuturi Torquato (Professore ordinario di Diritto civile nell'Università di Perugia, già professore in Regi Istituti tecnici). Della numerose pubblicazioni di questo candidato due particolarmente richiamarono l'attenzione della Commissione, cioè quella sulle *Sostituzioni e sui fedecomessi* e l'altra in corso di inoltrata pubblicazione *sul contratto di vendita*.

Ciò che conferisce una particolare notevole impronta a questi lavori, come del resto anche ad altri minori scritti di questo concorrente è la scrupolosa cura della dottrina e della giurisprudenza italiana medioevale, attraverso cui egli segue con lodevole costanza, sebbene talvolta con dubbia utilità di pratiche risultanze gli istituti giuridici che formano l'oggetto delle sue amorose ricerche prima di esaminarli in ordine alla vigente legislazione.

Il che è sembrato a più d'un commissario sufficiente compenso alla innegabile manchevolezza di studi puramente romanistici rilevata da altri, interessando al civilista il conoscere la storia del dogmi secondo il Diritto comune a noi più vicino, quasi più che il Diritto romano nella sua genuina purezza.

La letteratura giuridica anche non moderna, e la patria giurisprudenza sono dall'autore savamente e con sufficiente larghezza utilizzate. Meno felice è parso il Cuturi nella trattazione del Diritto controverso, dove scarseggia in generale la penetrazione, nè sempre esce chiaro fra il dibattito delle cozzanti opinioni il pensiero dello autore.

IV. Ramponi Lamberto (dottore in legge). Non è comune il caso di giovani, che, usciti di fresco dalla Università, entrino nell'arringo scientifico sotto auspici così favorevoli, come quelli che accompagnano il Ramponi, acquistatosi in breve tempo un posto onorevole fra i cultori del patrio Diritto civile.

Egli deve questo posto specialmente al *trattato generale sulle presunzioni*, già premiato dall'Università di Bologna, lodevolissimo per la conoscenza che l'autore vi dimostra del nostro diritto civile e commerciale, per la limpidezza e sobrietà del dettato e per il savio uso fatto dalla legislazione comparata.

Deficiente vi appare invece la parte storico-romanistica, manchevole la conoscenza della letteratura tedesca.

Poco aggiunge al lavoro ora accennato, salvo come attestazione dell'operosità del Ramponi, l'altro *sulla determinazione del tempo nei contratti*, nulla il lavoretto sul *Falso civile*, trattato con criteri più pratici che scientifici, ed attinente più che altro al Diritto civile giudiziario.

In complesso si giudicò che questo candidato, possedendo in grado eminente i pregi della bontà e chiarezza di forma e della precisione di concetti giuridici, molto meno invece la profondità della indagine scientifica, meriterebbe un giudizio anche più favorevole di quello, che già dalle cose predette risulta, se si trattasse di conferire una cattedra di Istituzioni di Diritto civile.

V. D'Agnano Giuseppe (dottore in legge). Assieme ad alcuni lavoretti di poco conto, questo concorrente presenta un grosso volume sopra *la Genesi e l'evoluzione del Diritto civile*, che non manca di

genialità, ma nel quale di gran lunga preponderano gli studi antropologici e sociologici su quelli propriamente giuridici.

La Commissione tuttavia ha tenuto calcolo della vastità del piano divisato dall'autore in questo lavoro, nel quale sono presi in esame, sia pure alla sfuggita e con leggerezza di critica, quasi tutti gli istituti del Diritto vigente.

La Commissione, in vista di ciò ha creduto meritevole incoraggiamento il D'Agnano, nella speranza ch'egli applichi in avvenire il suo fervido ingegno, più che non abbia fatto finora, agli studi del giure positivo.

VI. Vitali Vittorio (professore straordinario di diritto civile nella Università di Messina, già straordinario di diritto civile nella Regia Università di Macerata).

Fu unanime l'encómio dei Commissari per l'operosità scientifica, spiegata da questo concorrente, specie nel dominio del Diritto e in quello tanto affine alla procedura civile.

Per tacere dei titoli assai pregevoli attinenti a quest'ultima disciplina, quali le due opere sul *Terzi esecutori di sentenza*, e sopra *La riconvenzione*, è certo che sono di grandissimo peso per la materia del presente concorso il trattato addirittura esauriente sulla *forma dei testamenti e quelli*, già inoltrato nella pubblicazione; sulle *successioni*.

Vi si ammirano l'abbondanza dei materiali e la sicurezza dell'intuito legale, e soltanto si deplora che quelli siano spesso male ordinati, questo qua e là ottennebrato da esagerata casistica.

Si può dire che sfuggino, accanto ai predetti due lavori, altri minori di Diritto civile aggiunti dal Vitali, nei quali la trattazione è molto meno profonda: però buone osservazioni sulla causa quale requisito dei contratti si leggono nella prelezione intitolata *Processo logico similare e differenziale applicato alle alienazioni fra i contratti e le successioni*.

Altre pubblicazioni d'indole filosofica, benchè (stranee al presente concorso, possono valutarsi soltanto come prova che il Vitali possiede ingegno versatile e svariata cultura.

VII. Tartufari Luigi (libero docente di diritto civile e incaricato di Istituzioni di Diritto civile nella R. Università di Parma).

Appartiene indubbiamente, benchè giovane a quella schiera eletta di giuristi, il cui indirizzo scientifico attesta il fortunato risveglio degli studi di Diritto civile nel nostro paese.

A parte il suo primo lavoretto *sull'Alia nella costituzione di rendita vitalizia*, che non difetta di pregi, ma pecca di prolissità e ridondanza gonfiando eccessivamente una questione abbastanza semplice, questo concorrente si è molto bene affermato nella scienza col volume sul *Contratti a favore dei terzi* e con l'altro sulla *Rappresentanza nella conclusione dei contratti*.

Vastità di cognizioni giuridiche, pur non divaganti mai dal campo del Diritto privato, costante ed opportuno temperamento del civile col commerciale, felici ravvicinamenti di molteplici istituti sotto concetti d'indole generale sono le precipue qualità che distinguono entrambi i predetti lavori.

Difettosa invece è la tecnica, e per così dire l'arte di fare il libro, notandosi specialmente nel primo, frequenti ripetizioni per mala distribuzione della materia.

Parve inoltre a qualche Commissario che le costruzioni giuridiche, a cui giunge l'autore, lascino luogo a gravi dubbi, e che quella sostenuta nei contratti a favore dei terzi trasporti troppo facilmente nel Diritto nostro i risultati della dottrina tedesca, al Tartufari familiarissima, senza porre mente alle differenti condizioni legislative dei due paesi e al genio giuridico tanto fra loro diverso.

Buono in gran parte le note a sentenze da questo concorrente prodotte e riflettenti questioni di Diritto civile e commerciale.

VIII. Facelli Cesare (libero docente di Diritto civile nella R. Università di Roma). Gli scritti di Diritto civile presentati da questo concorrente peccano tutti per superficialità di trattazione, la quale poi si accoppia a qualche grave errore nella memoria *sul Diritto di successione dei figli naturali*.

Debolissima apparve specialmente l'opera, in corso di stampa, da

titolo *I diritti delle persone secondo il codice civile italiano* nella quale poi si trova rifuso l'altro lavoro dello stesso autore, *a'cune osservazioni sull'art. 1 del codice civile*.

Scarso è l'apparato di dottrina e di giurisprudenza con cui il Faccoli ha affrontato il tema svolto per la massima parte col limitato sussidio dei lavori preparatori del codice. Molte questioni, strettamente ad esso attinenti sono sorvolate.

In compenso, l'esposizione procede chiara ed ordinata, nè si può dire difetti in questo lavoro cognizione del diritto vigente.

Il lavoro sulla *exceptio non numeratae pecuniae* fu apprezzato come segno dell'amore col quale il concorrente sa attendere anche agli studi del diritto romano, che sono di così valido sussidio per il civilista; e la scarsa originalità dimostrata è compensata dalla conoscenza esatta della letteratura tedesca, sulle orme della quale, e specialmente dell'opera del Bäch, l'autore ha proceduto.

IX. De Pirro Vito, professore di Diritto civile e romano nella Università di Camerino.

Sotto il titolo: *Questioni di Diritto civile* presenta una raccolta di studi di ineguale valore, fra cui parvero primeggiare quelli sull'articolo 770 del Codice civile, sulla garanzia per evizione nelle espropriazioni forzate e sulla proprietà dell'alveo dei fiumi, i due ultimi specialmente per lo sviluppo dato alla parte concernente il Diritto romano, che l'autore utilmente adopera come punto di partenza per la soluzione di temi oggidì controversi.

Il che si nota altresì nel *Saggio sulla ripetizione dell'indebito*, di cui il De Pirro presenta pochi fogli di stampa, e in essi soltanto le ultime venti pagine consacrate al Diritto attuale.

Molto più inoltrato nella pubblicazione è il lavoro sulla *Enfiteusi* (192 pagine) sul quale si può sin d'ora pronunciare un giudizio favorevole per la bontà del metodo e per la sagacia che l'autore dispiega nel cogliere il punto vitale delle questioni che tratta.

La conoscenza che il De Pirro ha di questa materia si desume anche dalla elaborata memoria, ch'egli ha presentato in bozze di stampa col titolo: *Del dominio diretto e dell'utile in seguito alla espropriazione forzata*.

Si sono riscontrate negli esaminati scritti talune mende, facilmente imputabili ad affrettata pubblicazione: anche l'ordine della trattazione avrebbe potuto in più luoghi riuscire migliore mercè una più matura elaborazione degli argomenti esposti. In complesso, benchè sia scarsa ancora la suppellettile scientifica con cui questo concorrente si presenta, essa lascia molto bene presagire del suo avvenire scientifico.

X. Giacobone Ambrogio (avvocato). La monografia *sui diritti della donna sedotta*, che costituisce il principale titolo di questo candidato, malgrado la soverchia ristrettezza dell'argomento, mentre mostra le buone attitudini suo alla trattazione sistematica del Diritto civile, e sufficiente cultura, quantunque non molto profonda.

Qualche pregio si è pure notato nella breve memoria sulla *interpretazione degli articoli 1932, 1942 Cod. civ., 687 Cod. proc. civ.*, sebbene la questione in essa presa a trattare possa dirsi meglio posta che risolta.

XI. Caporali Dante (libero docente di Diritto civile nella R Università di Roma) Nei pochi e brevi lavori presentati da questo candidato si è concordemente lodata la bontà del metodo, notevole soprattutto nello scritto sull'*Alluvione in Diritto romano* e in quello sulla *Violenza come motivo del testamento*. Sarebbe desiderabile in questo candidato una maggiore operosità scientifica, che permettesse di giudicare più largamente s'egli poss'eda la conoscenza del vasto campo del Diritto civile, della quale tuttavia i saggi diligenti e coscienti da lui forniti offrono non trascurabile indizio.

XII. Bianchi Emilio (docente di Diritto civile e incaricato di legislazione agraria nell'Università di Pisa) La Commissione fu concorde nel considerare le pubblicazioni di questo candidato, e in particolare quella sui *Rapporti patrimoniali fra coniugi*, come la più splendida riprova della singolare sua attitudine didattica, che già emerge dai documenti allegati alla sua istanza. Vi si ammirano infatti una grande limpidezza di pensiero ed una corrispondente scioltezza di forma. Talune questioni vi sono trattate con quella *elegantia iuris*, tanto

ricercata dai vecchi e più culti maestri del Diritto. Manca invece in generale la profondità dell'indagine e qua e là si riscontrano non lievi inesattezze di concetti giuridici, che forse l'autore avrebbe evitato, riducendo il numero delle sue pubblicazioni, molte delle quali, come per esempio il *Corso di legislazione agraria* necessariamente affrettate. Il corredo dottrinale di cui dispone il Bianchi è in generale assai scarso: più largo conte invece egli tiene della patria giurisprudenza.

XIII. Venturi Carlo (avvocato). Non ha presentato che un libro assai breve di *Questioni di Diritto civile e penale*, per più ragioni insufficiente ad attestare la sua capacità scientifica e didattica.

XIV. Brezzo Camillo (dottore in legge). E' altro fra i giovani bene promettenti per l'avvenire degli studi civilistici, a cui il presente concorso ha data occasione di palesare ufficialmente il proprio valore. Sono, è vero, particolarmente di Diritto romano, i più fra i titoli che esso produce (*La mancipatio, La utilis actio del Diritto romano, la Nuova teoria possessoria del Thering* e la *I Parte dell'actio pauliana*), ma tale è il rigore scientifico con cui sono condotti, così evidente l'intendimento di convergerli ad esplicazione del Diritto vigente, che la Commissione unanime ha creduto di doversi annettere molta importanza nel presente concorso. Non difettano poi del tutto i titoli comprovanti la speciale conoscenza della legislazione attuale e fra essi primeggiano le non poche pagine prodotte sull'azione pauliana (II Parte), dove già si ammira la bontà della costruzione giuridica e si avverte l'utilità delle premesse ricerche storiche, condotte con rara accuratezza anche in ordine al Diritto canonico.

Esaurita così la prima parte del suo lavoro, la Commissione passò all'esame degli altri titoli, specialmente didattici, allegati dai concorrenti alle loro domande, come risulta dagli uniti verbali.

Dopo di ciò, il presidente interrogò i membri della Commissione se si ritenevano sufficientemente informati per procedere alla votazione di eleggibilità.

Avutane risposta affermativa, dispese per la verifica dei candidati che non sono soggetti a questa votazione.

Tali si riconobbero, nei risultati di precedenti concorsi a ordinario superati entro l'ultimo quinquennio, i signori Vitali Vittore, Cuturi Torquato, Simoncelli Vincenzo, Venezian Giacomo, Bianchi Emilio.

La Commissione poi dichiarò, con votazione segreta, eleggibili i signori Ramponi Lamberto, D'Agnanno Giuseppe, Tartufari Luigi, Facelli Cesare, Caporali Dante, De Pirro Vito, Giacobone Ambrogio, Brezzo Camillo, tutti alla unanimità, e ineleggibile, pure a voti unanimi, il signor Venturi Carlo.

Si procedette quindi alla discussione sul merito comparativo degli eleggibili per il giudizio di graduazione. Non vi fu nessuna esitanza nel proporre primo il Vitali in considerazione della sua operosità scientifica superiore a quella degli altri, alla estesa cultura che lo distingue, nonché alla posizione didattica ch'egli occupa, già corrispondente a quella che aspira a conseguire nel presente concorso.

Forse invece animata discussione sulla graduazione di secondo grado, reputando taluno la si dovesse concedere al Bianchi, altri o al Cuturi od al Simoncelli.

Ma considerando da ultimo che i loro titoli si bilanciano, perchè, se il Simoncelli supera gli altri due per vigoria d'ingegno, il Cuturi lo vince per ponderatezza di studi e pel titolo della più lunga carriera didattica, sotto il quale ultimo aspetto poi merita anche maggiore riguardo il Bianchi, tuttochè forse inferiore ai primi due, per giudizio di taluni commissari, nel valore scientifico, si venne di comune accordo alla conclusione di pareggiarli.

Non si tardò poi a convenire sul posto da assegnare ai rimanenti eleggibili, cioè il terzo Venezian, il quarto al Tartufari, il quinto al Ramponi, al Brezzo, al De Piero, il sesto al Caporali, il settimo al Facelli, al Giacobone, al D'Agnanno.

Da ultimo si venne, per votazione palese, alla determinazione dei punti di merito, secondo l'ordine di graduazione, col seguente risultato:

1. Vitali Vittore con punti trentotto su 50.
2. Bianchi E., Cuturi F., Simoncelli V., con punti trentasei su 50.

- 3. Venezia C., con punti *trentacinque* su 50.
- 4. Tartufari L., con punti *trentacinque* su 50.
- 5. Brezzo C., De Pirro V., Ramponi L., con punti *trentaquattro* su 50.
- 6. Caporali D., con punti *trentuno* su 50.
- 7. D'Agnanno G., Facelli C., Giacobone A., con punti *trenta* su 50.

Si dichiara che nella graduazione, dove si incontrano più eleggibili posti in pari grado, la designazione è fatta per puro ordine alfabetico.

Esaurito così il suo mandato, la Commissione affidò l'incarico di compilare la relazione al prof. Polacco, che ne diede lettura e ne riportò dai colleghi l'approvazione oggi 17 gennaio 1891 in Roma.

Dopo di che la Commissione si è sciolta:
Roma, 17 gennaio 1891.

Luigi Sampolo, *presidente*.
F. Bianchi.
C. F. Gabba.
G. P. Chironi.
Vittorio Polacco, *relatore*.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA
Roma, 10 luglio 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	23 6	13 5
Domodossola	sereno	—	28 8	14 0
Milano	3/4 coperto	—	31 4	18 9
Verona	coperto	—	27 0	20 7
Venezia	1/4 coperto	mosso	23 5	18 0
Torino	1/2 coperto	—	26 6	19 2
Alessandria	3/4 coperto	—	29 1	17 5
Parma	coperto	—	30 9	19 2
Modena	coperto	—	31 4	19 2
Genova	1/4 coperto	calmo	23 9	19 5
Forlì	coperto	—	30 8	21 8
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	31 7	18 8
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	26 1	19 5
Firenze	1/2 coperto	—	29 4	18 5
Urbino	3/4 coperto	—	28 9	19 0
Ancona	1/2 coperto	calmo	30 2	23 9
Livorno	coperto	calmo	28 8	19 0
Perugia	1/2 coperto	—	29 1	19 6
Camerino	3/4 coperto	—	28 5	20 4
Chieti	sereno	—	30 4	14 8
Aquila	1/2 coperto	—	26 0	18 5
Rome	3/4 coperto	—	31 8	22 7
Agnone	1/2 coperto	—	27 4	14 4
Foggia	coperto	—	36 1	25 0
Bari	1/2 coperto	calmo	31 0	19 8
Napoli	coperto	mosso	26 8	20 2
Potenza	coperto	—	26 7	19 9
Lecce	1/4 coperto	—	32 7	22 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 4	13 1
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	28 7	21 9
Palermo	1/4 coperto	agitato	32 7	18 4
Catania	sereno	calmo	33 2	23 6
Catanisetta	—	—	—	—
Siracusa	1/4 coperto	calmo	32 7	22 4

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatta ne. Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 10 luglio 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.
Barometro a mezzodi 755, 4
Umidità relativa a mezzodi 41

Vento a mezzodi Sud debole.
Cielo 1/2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 31°, 9,
Minimo 22°, 7,
Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 10 luglio 1891.

Europa pressione alquanto bassa Russia occidentale, Scandinavia e Nordovest Germania, leggera depressione medio Adriatico. Riga 753; Parigi 765; Valencia 769.

Italia 24 ore: barometro lievemente salito Nord, sensibilmente disceso Centro Sud.

Venti qua là freschi abbastanza forti libeccio, qualche leggera pioggia temporale versante Adriatico superiore.

Temperatura piuttosto elevata.

Stamane cielo sereno Sud, nuvoloso altrove, venti qua là freschi terzo quadrante Sud, quarto Nord.

Barometro 756 medio Adriatico, 758 estremo Nord, Cagliari, Lecce; 760 Malta.

Mare agitato Prociola, Palermo.

Probabilità: venti deboli quarto quadrante Nord, freschi intorno ponente, altrove, cielo vario con qualche temporale Italia media, generalmente sereno a'trove.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 9. — Ebbe luogo una riunione deg' i azionisti della Casa Baring.

Francesco Baring vi espose la situazione o manifestò la sua soddisfazione per l'ardimento degli affari della Società.

BRINDISI, 10. — Il Principe Costantino e la Principessa Sofia di Grecia giunsero da Amburgo e s'imbarcarono sul regio avviso *Sphacteria*, diretti a Patrasso.

LISBONA, 10. — Lo Cortes vennero prorogate fino al 14 novembre.

LONDRA, 10. — Il tempo abbastanza buono favorì la festa nel giardino di Malborough House.

L'imperatore e l'imperatrice vi si recarono in vettura scoperta fra grade entusiasmo della folla che si accalcava lungo tutto il percorso.

La Regina giunse appositamente da Windsor onde assistere alla festa e ritornò alle 7 pom. al Castello di Windsor. Assisterono pure alla festa i ministri e l'aristocrazia.

L'imperatore e l'imperatrice si recarono alle dieci pom. al concerto in Albert Hall.

Le LL. MM. vi furono ricevute dalla guardia d'onore del primo reggimento della Guardia.

La sala era completamente gremita.

I Sovrani ed i principi occupavano due palchi.

L'imperatore vestiva l'uniforme di ammiraglio inglese.

Assis'erano pure al concerto il Principe di Galles, i Duchi di Edimburgo, di Connaught e di Clarence, il Duca o la Duchessa di Fife ed il Principe e la Principessa Cristiano.

All'entrata del Sovrani nella sala, gli spettatori si alzarono in piedi ed il coro cantò gli inni inglese e tedesco.

CASERTA, 10. — Il principe di Napoli si è trasferito col campo mobile a Capua.

NAPOLI, 10. — Il dottor Traversi si è imbarcato sul piroscafo *Ortigia*, che è salpato per Massaua.

Sullo stesso piroscafo fu imbarcato Livraghi.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 luglio 1891.

Main table with columns: VALORI AMMESSI, Godimento, Valore (ncm., vers.), PREZZI (IN CONTANTI, IN LIQUIDAZIONE), Prezzo Nom., OSSERVAZIONI. Includes entries for RENDITA 5 0/0, Obbl. Municipali, Azioni Strade Ferrate, Azioni Banche, and various bonds.

Media dei corsi del consolidato italiano a tanti nelle varie borse del Regno. Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso. Consolidato 3 0/0 nominale. Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale. V. TROCCHI Presidente.

Table titled 'PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1891' with columns: sconto, S A M B I, Prezzi medi, Prezzi fatti, Nomini. Lists compensation prices for various securities like Rendita 5 0/0, Az. Banco di Roma, Az. Soc. Min. Antim.

Il Sindaco: MARIO BONELLI. TUNINO RAFFAELE, Gerente - Tipografia della Gazzetta Ufficiale.